

IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DAL 1° GENNAIO UCIT HA COMPETENZA SU TUTTO IL FVG

È entrata in vigore il 1° di gennaio la Delibera della Giunta Regionale FVG n.2018 del 30 dicembre che ha introdotto **Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria.**

La delibera ha completato la serie di atti con cui la Regione FVG, operativamente attraverso l'UCIT, ha assunto competenza per tutti i comuni della nostra Regione sull'attività di controllo degli impianti termici. Su tutto il territorio regionale si opererà quindi ora con le stesse procedure, sullo stesso portale, con gli stessi importi di bollini e costi dei controlli.

Restano temporaneamente esclusi dal versamento del bollino virtuale (ma solo del bollino, non dagli altri adempimenti) gli impianti termici che insistono sul territorio del comune di Pordenone, per i quali l'entrata in vigore definitiva avverrà dal 1° luglio 2021.

Con il nuovo provvedimento, che sostanzialmente mantiene le linee di comportamento fin qui utilizzate, sono state apportate delle modifiche di dettaglio, regolamentando alcune procedure fino ad ora non definite ed introducendo anche alcune novità.

Di seguito riportiamo un sunto dell'articolato evidenziando alcuni aspetti degni di rilievo, con il riferimento agli specifici articoli della delibera.

Art.3 – Definizioni

Gran parte delle definizioni rimandano ai provvedimenti nazionali che regolamentano l'argomento.

Degna di nota è la definizione di IMPIANTO TERMICO, che riprende quella introdotta questa estate dal D.Lgs 48/2020 che comprende tutti gli impianti tecnologici fissi destinati alla climatizzazione invernale ed estiva, senza limiti di potenza (sono esclusi gli scaldacqua a servizio delle singole unità immobiliari).

Altra definizione importante, per le sue conseguenze relative alle registrazioni, è quella di GENERATORE di CALORE che comprende:

- * impianti che sfruttano la combustione di combustibili (ad es. caldaie, stufe, caminetti chiusi)
- * l'effetto Joule degli impianti di riscaldamento a resistenza elettrica
- * la cattura di calore dall'aria ambiente, dall'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee (pompe di calore/condizionatori)
- * la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica.

Altro aspetto degno di nota è che il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) può essere utilizzato anche come rapporto delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione in sostituzione dei modelli previsti dalle norme UNI.

Art.4 – Ambito di applicazione

La norma si applica agli impianti termici civili di climatizzazione estiva ed invernale (per questo è importante la definizione di cui all'art.3), con queste esclusioni:

- * gli scaldacqua a servizio di singole unità immobiliari residenziali o assimilabili
- * i caminetti aperti e gli apparecchi di cottura cibi con piastra e/o forno (c.d. termocucine), non collegati a sistemi di

diffusione distribuzione del calore

* i generatori di calore destinati totalmente o in prevalenza a cicli di processo, nonché quelli che utilizzano reflui energetici di processo.

Art.6 – Catasto Regionale Impianti Termici

Il CRIT-FVG sarà interconnesso anche con il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

Possono accedervi:

- * i responsabili di impianto per consultazione ed estrazione dei propri dati (con autenticazione del sistema)
- * i terzi responsabili, le ditte installatrici e manutentrici per caricamento, consultazione ed estrazione dei dati degli impianti di competenza (previa registrazione al portale)
- * gli ispettori incaricati per accertamento, ispezione e la gestione dei dati degli impianti ispezionati
- * i distributori di combustibile per il caricamento dei dati degli impianti riforniti
- * gli amministratori di condominio (con autenticazione del sistema)
- * i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) (previa registrazione al portale).

Art.7 – Accesso operatori al CRIT FVG

Ogni operatore abilitato può accedere esclusivamente tramite SPID o, provvisoriamente, con le credenziali generate dal CRIT FVG.

Suggeriamo alle aziende di dotarsi dello SPID per tempo, consigliando che sia almeno di 2° livello.

Art.8 – Registrazione impianti al CRIT FVG

Sono soggetti a registrazione TUTTI i generatori di calore, anche se non collegati ad un sistema di diffusione e distribuzione del calore (con le esclusioni sopra riportate).

La registrazione avviene tramite inserimento dei dati della scheda identificativa dell'impianto e, ove previsto, dei dati dell'RCEE.

Una precisazione fondamentale (di cui parleremo più avanti) è che tutti gli impianti sono obbligatoriamente registrati al CRIT, ma di questi, non tutti sono soggetti a verifica di efficienza energetica ed alla trasmissione dell'RCEE.

Art.9 – Targatura impianto (questo articolo entra in vigore il 1° luglio 2021)

Nel momento della registrazione, l'impianto termico viene identificato con l'attribuzione di

- * un codice targa impianto che identifica la potenza complessiva installata nell'edificio
- * un codice impianto che indentifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell'edificio.

Quindi ad una Targa possono essere associati più codici impianti (ad es. abitazione con caldaia, stufa a pellet e pompa di calore, ognuno con proprio codice impianto).

La targa è riportata sul libretto e applicata sul generatore principale e deve comparire anche sulla tabella relativa alle centrali termiche.

Art.10 – Responsabile impianto

L'articolo identifica i ruoli, doveri, tempi di comunicazione delle variazioni del responsabile e dell'eventuale terzo responsabile.

Viene espressamente affermato che l'occupante a qualsiasi titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica ed il pagamento dei bollini.

Art.11 – Manutenzione e controllo

Importante precisare che le operazioni di "manutenzione e controllo" NON sono la "verifica di efficienza energetica".

Queste operazioni sono definite ed eseguite con la cadenza indicate nelle prescrizioni tecniche rese disponibili dall'impresa installatrice (in forma scritta, come previsto dal comma 4 art.7 DPR 74/2013); se non fornite o non più disponibili, sono invece eseguite conformemente alle indicazioni del costruttore del generatore.

Al termine di tali operazioni è redatto un rapporto di controllo, nel quale è indicata espressamente la scadenza del successivo intervento. Come già detto, tale rapporto può anche essere un modulo RCEE.

Art.12 – Efficienza energetica

Sono obbligati al rilevamento dell'efficienza energetica:

- * gli apparecchi per la climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore a 10 kW
- * gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore a 12 kW.

La verifica dell'efficienza energetica è fatta in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione. L'RCEE è trasmesso alla Regione con le periodicità e contribuzione (bollino) stabilite, sulla base del tipo di apparecchio e della potenza,.

Nel caso non siano disponibili norme tecniche o di legge che individuino le modalità per la verifica di efficienza energetica, l'RCEE è trasmesso senza indicare i parametri di efficienza. Al momento in cui si scrive, per quanto riguarda gli impianti più diffusi, mancano le norme sulla biomassa (di prossima pubblicazione) e quelle per gli impianti frigoriferi.

I controlli di efficienza sono inoltre effettuati:

- * in caso di sostituzione del generatore di calore
- * se ci sono interventi straordinari che possono modificare l'efficienza
- * all'atto della messa in servizio dell'impianto, a cura dell'installatore e in questo caso l'RCEE è registrato al CRIT FVG.

Poniamo l'attenzione in particolare su questo ultimo punto che prevede espressamente l'invio dell'RCEE: è una prescrizione che non era esplicitata fino ad ora, che è compito dell'installatore e che è plausibile coincida con il pagamento del primo bollino per quel nuovo impianto.

Si ricorda che con l'ultima versione della UNI 10389 sull'analisi di combustione degli apparecchi a combustibile gassoso e liquido è obbligatorio allegare all'RCEE anche la stampa dei risultati prodotti dall'analizzatore di combustione.

Art.13 – Compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica

L'RCEE redatto alla fine del controllo è allegato al libretto ed una copia è conservata dal manutentore per 8 anni. Con le periodicità stabilite dalla Regione, l'RCEE è trasmesso tassativamente entro 45 giorni dal controllo; mensilmente è invece trasmessa la distinta di riepilogo degli RCEE inseriti a portale.

Trascorsi i 45 non è più possibile trasmettere l'RCEE, si rende quindi necessario redigere un nuovo RCEE ed effettuare una nuova verifica di efficienza energetica (ricordiamo, con allegato lo scontrino dell'analizzatore di combustione); la periodicità delle manutenzioni successive sarà riferita a questa nuova data.

In questo caso però, tra la scadenza della manutenzione fino alla trasmissione del nuovo RCEE l'impianto può essere assoggettato a verifica ispettiva per inadempienza.

Sono dati sostanziali da indicare sull'RCEE anche la matricola del generatore, il codice fiscale del responsabile dell'impianto e la data della dichiarazione di conformità.

Art.14 – Responsabilità del soggetto incaricato

Si ricorda l'obbligo di verificare e tarare lo strumento di analisi ogni 12 mesi, come previsto dalla UNI 10389.

Art.15 – Requisiti impianti termici

Gli impianti termici devono essere dotati di:

- * libretto d'impianto
- * istruzioni di uso e manutenzione dei costruttori del generatore
- * dichiarazione di conformità
- * rapporto di controllo di ogni manutenzione effettuata
- * eventuali autorizzazioni amministrative, ove obbligatori (ad es. CPI, pratiche ISPESL/INAIL).

E' previsto espressamente (procedura non codificata fino ad ora) che se nei 6 mesi dall'installazione non sia stato effettuato il collaudo (e quindi anche una prova di funzionamento), l'installatore deve comunque provvedere alla registrazione dell'impianto non attivato al CRIT entro 6 mesi dalla data di installazione (dichiarazione di conformità) e comunque prima della redazione dell'attestato di prestazione energetica.

Art.16 – Impianti termici o generatori disattivati

La disattivazione deve essere tale da non consentire l'utilizzo dell'impianto o garantire l'interruzione della fornitura di combustibile e deve essere comunicata, a cura del responsabile dell'impianto, trasmettendo all'UCIT apposito modulo, entro 30 giorni dalla disattivazione.

Gli impianti disattivati non sono soggetti né a controllo ed eventuale manutenzione né alle verifiche di efficienza

energetica; l'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'effettuazione di tali interventi e la trasmissione all'RCEE all'UCIT.

Art.17 – Contributi e portafoglio digitale

L'importo del contributo (bollino virtuale) e la periodicità sono definite dalla Regione sulla base delle fasce di potenza dei generatori.

Il versamento avviene contestualmente all'invio dell'RCEE attraverso il portafoglio virtuale; per operare è necessario avere un credito positivo

Art.18 – Attività ispettiva

UCIT effettua accertamenti (documentali) e ispezioni (sull'impianto)

Vengono definiti criteri e priorità con cui UCIT effettuerà le ispezioni, che sono quelli previsti dal DPR 74/2013:

- a) impianti per cui non sia pervenuto l'RCEE o per i quali in fase di accertamento siano emerse criticità
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni 2 anni
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni 4 anni
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni 4 anni
- f) gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati per legge.

Art.19 – Gestione dell'ispezione

In fase di ispezione deve essere fornita all'ispettore la documentazione prevista nonché garantire all'ispettore libero accesso agli impianti; il responsabile ha facoltà di farsi assistere dal manutentore.

Se dall'ispezione sia accertato il mancato invio dell'RCEE o il mancato pagamento del bollino negli 8 anni antecedenti all'ispezione, il costo dell'ispezione è a carico del responsabile dell'impianto.

Vengono definiti doveri e comportamenti dell'ispettore, fra cui quelli di non esprimere giudizi sull'impianto e sugli operatori intervenuti.

Art.20 – Esiti dell'ispezione

I risultati dell'ispezione positiva sono riportati sul libretto d'impianto.

Se in fase di ispezione l'impianto non raggiunge i limiti minimi di rendimento, lo stesso deve essere sottoposto ad una nuova verifica dell'efficienza, con trasmissione all'UCIT dell'RCEE; se non è possibile ricondurlo ai rendimenti di legge, il generatore deve essere sostituito entro 60 giorni dall'ispezione (in questo lasso di tempo è vietato il funzionamento in continuo).

Se gli esiti dell'ispezione sono negativi, vengono individuate le ragioni e le prescrizioni per l'adeguamento, entro 60 giorni.

Ad adeguamento avvenuto, deve essere inviata all'UCIT specifica dichiarazione sottoscritta dal manutentore e dal tecnico.

Le non conformità possono essere formali o critiche; in questo secondo caso UCIT è tenuta ad effettuare una seconda ispezione per verificare l'adeguamento.

Testo redato da
Oliviero Peverè
Ufficio Categorie
Confartigianato-Imprese Udine